Concordato Preventivo Biennale

D.Lgs. 12/2/2024, n. 13
Aggiornato con D.Lgs. 5/8/2024, n. 108
E con la CM 17/9/2024, n. 18/E

Gianfranco Costa – Federico Camani – Alessandro Tatone





- Gli ISA sono applicabili agli esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come "attività prevalente", attività per le quali:
 - risulta approvato un Indice;
 e
 - non presentano una causa di esclusione.
- Per "attività prevalente" si intende
 - -l'insieme delle attività dalle quali deriva, nel corso del periodo d'imposta,
 - -il maggior ammontare di ricavi / compensi,
 - determinati dalla somma dei ricavi / compensi riguardanti tutte le attività previste dallo specifico Indice.



COMPILAZIONE DEL MODELLO PER LA SOLA ACQUISIZIONE DEI DATI

- Come previsto nelle Istruzioni ISA parte generale è confermata la regola in base alla quale è richiesta la presentazione del modello al solo fine di comunicare i dati:
 - 1. in presenza della causa di esclusione collegata all'esercizio di 2 o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati afferenti alle attività non rientranti tra quelle considerate dall'Indice prevalente (comprensivi quelli delle eventuali attività complementari), superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (codice "7");
 - 2. in caso di soggetti partecipanti ad un Gruppo IVA (codice "14").

Siamo comunque in presenza di una causa di esclusione ISA SerConTel

SOFTWARE AGENZIA ENTRATE

- Ai sensi del c. 5 dell'art. 9-bis, DL 50/2017, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti / intermediari
 - uno specifico software di ausilio agli ISA.
- Come previsto dall'art. 4, c. 3, DM 18.3.2024, il software consente al contribuente di indicare l'inattendibilità delle c.d. "variabili precalcolate".
 - Se l'informazione risulta modificabile, è possibile inserire il dato ritenuto corretto dal contribuente.
- Nell'Allegato 95 del Decreto è previsto che il contribuente <u>può</u> <u>modificare</u>:
 - l'anno di inizio attività risultante in Anagrafe Tributaria (anche se non valorizzata);
 - la quota giornate retribuite dipendenti con età compresa tra 50 e 59 anni sul totale delle giornate retribuite dipendenti e la quota giornate retribuite dipendenti con età oltre o pari a 60 anni sul totale delle giornate retribuite dipendenti, fonte INPS-UNIEMENS (anche se non valorizzate);
 - i valori delle altre variabili fornite dall'Agenzia (solo se valorizzate).

- Il software ISA è "rilasciato" in 2 fasi:
 - . 1[^] fase -> gestisce l'applicazione degli ISA 2024;
 - . 2^ fase -> gestisce anche la proposta di CPB.
- In data 29.4.2024, l'Agenzia ha rilasciato il software " II tuo ISA " 2024 ver. 1.0.0
 - —aggiornato con gli interventi di natura straordinaria applicabili al 2023.
- Entro il 15.6.2024 sarà rilasciata una nuova versione del software
 - -che consentirà di calcolare anche la proposta di CPB per il 2024 e 2025.



CODICE	CAUSA ESCLUSIONE
1	i contribuenti che hanno <u>iniziato</u> l'attività nel corso del periodo d'imposta; è tale la società risultante da operazione straordinaria (trasformazione, fusione, scissione, ecc.)
2	i contribuenti che hanno <u>cessato</u> l'attività nel corso del periodo d'imposta;
3	i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi, di ammontare superiore <u>€ 5.164.569</u> .
	 per gli ISA CG40U, CG50U, CG69U e CK23U, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali;
4	i contribuenti che <u>non</u> si trovano in condizioni di <u>normale</u> <u>svolgimento</u> dell'attività (slide successive);



Periodo di **non normale** svolgimento dell'attività: esempi:

- 1. il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- 2. il periodo in cui l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
 - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività;
 - è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell'attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- 3. il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività <u>per</u>

 <u>tutto</u> il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione di
 tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

Periodo di **non normale** svolgimento dell'attività: esempi:

- 4. il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l'unica azienda;
- il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla CCIAA;
- 6. la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata.
 - Es: imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività "Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria" (cod. attività 46.32.20, compreso nell'ISA BM21U) e da maggio in poi quella di "Trasporto con taxi" (cod. attività 49.32.10 compreso nell'ISA BG72U).
 - Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA;
- per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari;

Periodo di **non normale** svolgimento dell'attività: esempi:

8. nel caso di eventi sismici:

- se vi sono danni ai locali destinati all'attività, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall'esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all'uso;
- se vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;
- per i contribuenti che, successivamente all'evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell'attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d'accesso per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto;
- per i contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell'attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell'area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l'attività per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto.

CODICE	CAUSA DI ESCLUSIONE		
5	i contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di <u>criteri forfetari</u> (agriturismo, allevamento)		
6	i contribuenti con <u>categoria reddituale diversa</u> da quella per la quale è stato approvato l'ISA e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata		
7	i contribuenti che esercitano <u>due o più attività</u> di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, se le attività secondarie sono superiori al <u>30%</u> dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (<u>multiattività</u>) (il modello va compilato)		
8	gli <u>Enti del Terzo settore</u> non commerciali che optano per la <u>forfetizzazione del reddito</u> di impresa ai sensi dell'art. 80 - D.Lgs. 117/2017;		

CODICE	CAUSA DI ESCLUSIONE
9	le <u>organizzazioni di volontariato e le associazioni di</u> <u>promozione sociale</u> che applicano il <u>regime forfetario</u> ai sensi dell'art. 86 - D.Lgs. 117/2017;
10	le <u>imprese sociali</u> di cui al D.Lgs. 112/2017;
11	le società <u>cooperative</u> , società <u>consortili</u> e <u>consorzi</u> che <u>operano esclusivamente</u> a favore delle imprese <u>socie o</u> <u>associate</u> e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
12	i soggetti che esercitano, <u>in ogni forma di società cooperativa</u> le attività di " <u>Trasporto con taxi</u> " - codice attività 49.32.10 e di " <u>Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente</u> " - codice attività 49.32.20, di cui all'ISA BG72U;
13	le <u>corporazioni dei piloti di porto</u> esercenti le attività di cui all'ISA CG77U.

CODICE	CAUSA DI ESCLUSIONE
14	i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis, DPR 633/1972 (il modello va comunque compilato)
15	Altro (è una situazione riferita a casistiche oggi non definite)



Concordato preventivo biennale

Artt. da 6 a 38, D.Lgs. 12/2/2024, n. 13

Come modificato da D.Lgs. 5/8/2024, n. 108 ed interpretato dall'ADE con CM 18/E/2024



- Tra le riforme in tema di accertamento troviamo il «Concordato preventivo biennale» (CPB)
 - -applicabile a decorrere dal 2024,
 - a favore dei <u>soggetti ISA</u> <u>e</u> dei contribuenti <u>forfetari</u>, titolari di
 - reddito d'impresa
 - reddito di lavoro autonomo



AMBITO APPLICATIVO

- Per l'applicazione del CPB, l'Agenzia delle Entrate formula una proposta per la <u>definizione</u> <u>biennale</u>
 - del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (IRPEF-IRES)
 - -e del valore della produzione netta (IRAP).
- Per i contribuenti <u>Forfettari</u> il CPB <u>è limitato al</u>
 2024

PROCEDURE INFORMATICHE DI AUSILIO

- Entro il 15/4 di ciascun anno, l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato
 - per il 2024, i programmi sono resi disponibili
 - entro il 15/6/2024 per i soggetti ordinari
 - entro il 15/7/2024 per i soggetti Forfettari
- Normative sussidiarie:
 - Provvedimento: l'Agenzia definisce le modalità e i dati da comunicare;
 - Decreto del MEF: individua i **periodi d'imposta** per i quali la **metodologia** approvata consente di definire la proposta di CPB.

ADESIONE ALLA PROPOSTA

- Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro
- il 31.7 per i soggetti con esercizio solare;
 - il 7° mese successivo alla chiusura dell'esercizio per i non solari
 - Per il <u>1º anno</u> di applicazione il termine di adesione è differito al



- 31/10/2024 per persone fisiche e società di persone
- Fine del 10° mese successivo alla chiusura dell'esercizio per le società di capitali



Rinvio termini pagamento saldo 2023 e 1º acconto 2024

- Per il 1° anno di applicazione del CPB, per i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA, con ricavi o compensi non superiori a € 5.164.569,
 - <u>Possono</u> differire dal 30.6 al <u>31.7.2024</u> del termine di <u>versamento delle imposte</u> risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP, <u>senza</u> alcuna maggiorazione;
- Entro il 30° giorno successivo, con la maggiorazione del 0,4%.
 - Lo <u>slittamento è possibile anche</u>
 - in presenza di cause di esclusione dagli ISA
 - per i contribuenti in regime dei minimi
 - per i contribuenti forfettari
 - per <u>i soci</u> delle società trasparenti, associazioni e per i collaboratori familiari





- Possono accedere al CPB
 - 1. i soggetti ai quali sono applicabili gli ISA
 - quindi chi nel 2023 ha una causa di esclusione NON può aderire al CPB
 - 2. i soggetti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente (2023) a quello cui si riferisce la proposta:
 - non hanno debiti <u>tributari</u> A.d.E. o <u>contributivi</u> superiori a € 5.000. Sono tali se:
 - 1. definitivamente accertati con sentenza irrevocabile
 - 2. scaturenti da atti impositivi non più impugnabili SerConTel



CASISTICHE:

- Regola generale: i debiti possono essere anche di annualità precedenti al 2023, ma, al 31/12/2023:
- a) c'è una sentenza passata in giudicato
- b) è stato notificato un atto di accertamento, liquidazione, ecc., che non è stato impugnato ed è divenuto definitivo (non impugnabile)

• Deroga:

- È possibile accedere al concordato se il contribuente, entro il 31/10/2024:
 - 1. estingue completamente i debiti fiscali o contributivi;



2. paghi una somma che riduca il debito complessivo a meno di € 5.000 (imposte + contributi + sanzioni + interessi)
SerConTel



- N.B.: la nuova formulazione della norma non tiene distinti i debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate rispetto ai contributi
 - Quando fa riferimento al limite di 5.000, parla di «debiti di cui al primo periodo» (del co. 2) dove troviamo entrambi
- NB: attestare nel rigo P01 di avere i requisiti (es. debiti > 5.000€):
 - a) fa decadere dal concordato in sede di controllo degli stessi, ma fin dall'origine, per assenza dei requisiti di accesso;
 - b) può comportare una denuncia penale in quanto le attestazioni dei requisiti sono fatti in dichiarazione sostitutiva di notorietà;
 - c) tornano ad applicarsi le regole ordinarie d determinazione dei redditi SerConTel



PRECISAZIONI:

- La presenza di avvisi bonari non impedisce l'accesso al concordato in quanto l'avviso bonario non è un atto definitivo;
- Debiti tributari di soci di società trasparenti sono ininfluenti per l'adesione al concordato
- La cartella di pagamento (es. da 36/bis DPR 600/1973):
 - se notificata nel 2023, può essere causa ostativa qualora al 31/12/2023 fossero spirati i 60 gg;
 - se notificata nel 2024 non è causa ostativa, in quanto al 31/12/2023 non c'era un atto definitivo (CM 18/2024)
 - Se oggetto di rateazione non è causa ostativa: è necessario che la rateazione sia stata accolta prima della trasmissione della dichiarazione del 2023 che contiene l'opzione per il C.P.B. (CM18/2024)
 - Debiti per tributi locali, anche se scaduti, non sono causa ostativa (infatti non sono amministrati dall'A.d.E.)

 SerConTel

CAUSE DI ESCLUSIONE



- Non possono accedere al CPB i soggetti per i quali sussiste una delle seguenti cause di esclusione:
 - 1. omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in 1 dei 3 anni precedenti a quello di applicazione del concordato (anni 2023, 2022, 2021);
 - 2. condanna per reati in materia di
 - imposte sui redditi e IVA di cui al D.Lgs. n. 74/2000,
 - . false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621, C.c.,
 - riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita o autoriciclaggio ex artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, C.p.c.,

commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (anni 2023, 2022, 2021).

Il patteggiamento equivale a condanna



Art. 11

CAUSE DI ESCLUSIONE

P02

... SEGUE ... non possono accedere al CPB



- ha conseguito redditi <u>esenti</u>, <u>esclusi</u> o <u>non concorrenti</u> alla base imponibile
- in misura superiore al 40% del reddito d'impresa o professionale
- 4. Aderisce dal 2024 al regime forfettario (passaggio da regime ordinario a regime forfettario) (solo per soggetti ISA)
- 5. Nel 1° anno cui si riferisce la proposta di concordato (2024), la società o l'ente risulta interessato da una operazione di <u>fusione</u>, <u>scissione</u>, <u>conferimento, cessione d'azienda o di ramo di essa (solo per soggetti ISA)</u>

SerConTel

CAUSE DI ESCLUSIONE

P02

... SEGUE ... non possono accedere al CPB

- 6. In caso di <u>società personali o</u> <u>associazioni</u>, nel 1° esercizio concordatario (2024) si è <u>modificata la compagine</u> sociale:
 - sia per atti inter vivos (ingresso nuovi soci da aumento di capitale, cessione quote, recesso, esclusione, donazione), sia mortis causa (successioni)
 - Non rileva la modifica della % di partecipazione.

18/2024

EFFETTI ACCETTAZIONE

EFFETTI DELL'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

- In caso di accettazione della proposta
 - il contribuente deve dichiarare gli importi concordati ai fini delle imposte sui redditi e IRAP
 - A <u>prescindere</u> dal reddito effettivo
- L'accettazione della proposta
 - obbliga al rispetto del concordato anche
 - i soci o gli associati dei soggetti di cui agli artt. 5, 115 e 116, TUIR (società di persone, di capitale in trasparenza, associazioni professionali, ecc.).





RAPPORTO CON IL REDDITO EFFETTIVO

- Non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, IRAP, contributi previdenziali, gli eventuali maggiori o minori:
 - . redditi effettivi;
 - valori della produzione netta effettivi;
 rispetto a quelli oggetto di concordato.
- È possibile
 - -versare i contributi sul reddito effettivo
 - se di importo superiore a quello concordato

EFFETTI ACCETTAZIONE

- Qualora disposizioni normative facciano riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali,
 - -va tenuto conto del reddito effettivo
 - e non di quello concordato
- Il reddito effettivo rileva ai fini ISEE







Perdite compensabili

Reddito minimo da partecipazione in società non operative

EFFETTI ACCETTAZIONE

EFFETTI DELL'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

- L'Agenzia delle Entrate
 - liquida le dichiarazione dei soggetti che hanno aderito al CPB secondo le regole dell'art.
 36/bis,
 - recuperando le imposte non versate
- Il contribuente
 - può sanare i mancati pagamenti
 - -con il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997)

Art. 13

ADEMPIMENTI

- Nei periodi d'imposta oggetto di concordato continuano a sussistere gli adempimenti fiscali ordinari e pertanto i soggetti interessati sono tenuti:
 - ✓ agli ordinari obblighi <u>contabili</u> e <u>dichiarativi</u>;
 - ✓ alla presentazione dei mod. ISA.



Rinnovo del concordato

RINNOVO DEL CONCORDATO

- Decorso il biennio oggetto di concordato,
 - al sussistere dei predetti requisiti
 - -e in assenza di cause di esclusione,
 - l'Agenzia delle Entrate formula una nuova proposta di concordato relativa al biennio successivo,
 - -a cui il soggetto può aderire entro il termine





Art. 15

REDDITO PROFESSIONALE

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO OGGETTO DI CONCORDATO

- Il **reddito di lavoro autonomo <u>proposto</u> al soggetto** è individuato con riferimento alle **regole ordinarie** di cui all'art. 54, co. 1, TUIR, <u>senza</u> considerare:
 - plusvalenze e minusvalenze di cui ai co. 1-bis e 1-bis.1 dell'art. 54;
 - redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone o associazioni professionali di cui all'art. 5, TUIR;
 - corrispettivi da cessione clientela e di elementi immateriali.
- Nei periodi di CPB, il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi da partecipazioni e i corrispettivi da cessione clientela ed elementi immateriali
 - determina una corrispondente variazione del reddito concordato.
- Il reddito minimo concordato
 - non può essere inferiore a € 2.000.
- In caso di società semplici o soggetti equiparati ai sensi dell'art. 5, TUIR, il limite di € 2.000 è ripartito tra i soci / associati in base alle relative quote di partecipazione.



REDDITO PROFESSIONALE



REDDITO DI LAVORO AUTONOMO OGGETTO DI CONCORDATO

Determinazione della base di calcolo del concordato

	Quantificazione del reddito professionale caratteristico
	Reddito del quadro RE
-	Plusvalenze
-	corrispettivi cessione clientela
-	Corrispettivi cessione elementi immateriali
-	redditi da partecipazione in soggetti ex art. 5, TUIR
+	minusvalenze
=	Reddito di riferimento per la proposta di concordato

Sono i dati utili per la compilazione del rigo P04 del modello per la proposta del CPB

REDDITO PROFESSIONALE

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO OGGETTO DI CONCORDATO

 Modalità di quantificazione del reddito a seguito della proposta concordataria

	Reddito professionale concordatario rettificato
	Reddito concordato con l'Agenzia delle Entrate
+	Plusvalenze
+	Corrispettivi cessione clientela e elementi immateriali
+	redditi da partecipazione in soggetti ex art. 5, TUIR
-	minusvalenze
=	reddito di lavoro autonomo da dichiarare



REDDITO D'IMPRESA

REDDITO D'IMPRESA OGGETTO DI CONCORDATO

- Il **reddito d'impresa** <u>proposto</u> al soggetto è individuato con riferimento alle **regole ordinarie**, a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria o semplificata), <u>senza considerare</u>:
- plusvalenze o sopravvenienze attive, nonché minusvalenze o sopravvenienze passive, perdite su crediti;
 - utili o perdite redditi relativi a partecipazioni in società di persone o associazioni professionali di cui all'art. 5, TUIR, ovvero in società o enti di cui all'art. 73, co. 1, TUIR in trasparenza art. 115 e 116 e da GEIE (art. 11, D.Lgs. 240/1991).
 - Dividendi percepiti nel reddito d'impresa ed erogati da società o enti di cui art. 73 del Tuir
- Nei periodi di CPB, il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti nonché i redditi derivanti dalle predette partecipazioni
 - determina una corrispondente variazione del reddito concerdato Te

.... Segue ... REDDITO <u>D'IMPRESA</u> OGGETTO DI CONCORDATO

- Le perdite fiscali conseguite nei periodi d'imposta precedenti riducono il reddito in base alle disposizioni contenute negli artt. 8 e 84, TUIR.
- Il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a € 2.000.
 - In caso di snc, sas, associazioni professionali ex art. 5, TUIR, nonché di società di capitali trasparenti di cui agli artt. 115 e 116, TUIR, il limite di € 2.000 è ripartito tra i soci, associati o collaboratori familiari (CM 18/2024) in base alle relative quote di partecipazione.
- Le perdite generate dalla differenza fra il reddito concordatario e la somma algebrica (plusvalenze, minusvalenza, perdite su crediti, redditi o perdite da partecipazione) riducono:
 - i redditi dei periodi d'imposta concordatari
 - dei periodi d'imposta successivi (es. 2026)
 secondo le regole art. 8 e 84 Tuir





.... Segue ... REDDITO <u>D'IMPRESA</u> OGGETTO DI CONCORDATO

Determinazione della base di calcolo del concordato

	Determinazione del reddito d'impresa caratteristico		
	Reddito quadro RF o RG		
+	Minusvalenze e sopravvenienze passive		
+	Perdite su crediti		
+	Perdite da partecipazioni in società trasparenti e di società o enti art. 73, co. 1 Tuir		
-	plusvalenze e sopravvenienze attive		
-	Utili da partecipazione in società trasparenti		
=	Reddito d'impresa caratteristico		
Sono i dati utili per la compilazione del rigo P04 del modello per la proposta del			

CPB

.... Segue ... REDDITO <u>D'IMPRESA</u> OGGETTO DI CONCORDATO

 Modalità di quantificazione del reddito d'impresa a seguito della proposta concordataria

	Reddito d'impresa concordatario rettificato					
	Reddito concordato con Agenzia Entrate (P06)					
+	Plusvalenze e sopravvenienze del periodo 2024					
+	Utili da partecipazione in società trasparenti e altri utili erogati da società ed enti art. 73, co. 1 Tuir					
-	Perdite da partecipazione in società trasparenti					
-	Minusvalenze e sopravvenienze passive					
-	Perdite su crediti					
-	perdite fiscali pregresse					
=	reddito d'impresa da dichiarare					

Art. 17

I.R.A.P.

VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA OGGETTO DI CONCORDATO

- Il valore della produzione netta ai fini IRAP <u>proposto</u> è individuato in base alle regole ordinarie contenute nel D.Lgs. n. 446/97
 - senza considerare le componenti di cui art. 15 e 16 (plusvalenze o sopravvenienze attive e passive, nonché le minusvalenze, redditi da partecipazione, ecc.) ove rilevanti a fini IRAP.
 - Senza considerare le spese per personale dipendente (CM 18/2023)
- Nel periodo del CPB, il saldo netto tra le componenti di cui art. 15
 e 16 rilevanti ai fini IRAP determina una corrispondente
 variazione del valore della produzione netta concordato.
 - Il valore della produzione netta minimo concordato
 - non può essere inferiore a € 2.000.



Esempio: Determinazione del reddito 2023 normalizzato

- Si supponga di avere la seguente situazione per una S.r.l. (non trasparente):
 - reddito 2023 soggetto a IRES € 85.000;
 - Valore delle produzione 2023 soggetto a IRAP € 110.000;
 - plusvalenze/sopravvenienze soggette sia a IRES che a IRAP € 40.000;
 - minusvalenze/sopravvenienze passive soggette sia a IRES che a IRAP
 € 20.000;
 - perdite su crediti € 10.000;
 - perdite fiscali pregresse € 20.000;
 - primo acconto IRES versato [(85.000 20.000 x 80% per le perdite) x 24% x 50% = € 8.280;
 - primo acconto IRAP versato (110.000 x 3,9%) x 50% = € 2.145



Esempio: Determinazione del reddito 2023 normalizzato

DETERMINAIZONE DEL REDDITO NORMALIZZATO IRES			
Reddito 2023 IRES	85.000		
Plusvalenze/sopravvenienze attive	- 40.000		
Minusvalenze/sopravvenienze passive	+ 20.000		
Perdite su crediti	+ 10.000		
Reddito normalizzato IRES 2023	75.000		

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE NORMALIZZATO IRAP		
Valore della produzione 2023	110.000	
Plusvalenze/sopravvenienze attive	- 40.000	
Minusvalenze/sopravvenienze passive	+ 20.000	
Valore della produzione normalizzata IRAP 2023	90.000	



Esempio: PROPOSTA CONCORDATARIA ANNO 2024

- Si supponga di avere i seguenti redditi come proposta di concordato:
 - reddito proposto IRES per 2024 90.000 euro;
 - reddito proposto IRES per 2025 95.000 euro;
 - valore della produzione proposta IRAP per 2024 100.000 euro;
 - valore della produzione proposta IRAP per 2025 110.000 euro.
- Il quadro P andrà compilato come segue, supponendo di accettare la proposta dell'Agenzia delle entrate:

QUADRO P		Condizioni di accesso				
	P01	Presenza dei requisiti			X	Borrara la cossilia
oncordato reventivo iennale	P02	Assenza di cause d'esclusione	(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47	del DPR n. 445/2000)	x	Borrara la cossilio
	P03	Presenza di eventi straordinari	(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47	del DPR n. 445/2000)	0	
		Dati contabili				
	P04	Reddito rilevante ai fini del CPB		75.0	000	0
	P05	Valore della produzione netta IRAI	P rilevante ai fini del CPB	90.0	000	0
	P06	Proposta CPB Reddito proposto ai fini del CPB p.	: 2024	90.0	000	
	P07	Reddito proposto ai fini del CPB p.			000	*
	P08		P proposto ai fini del CPB p.i. 2024	100.0		
	P09		P proposto ai fini del CPB p.i. 2025	110.0		
		Accettazione proposta CPI	B e firma dichiarazione sostitutiva righi PO2 e F	P03		
	P10	Accettazione della proposta di red della produzione netta IRAP ai fini e firma delle dichiarazioni sostituti	ldito di impresa/lavoro autonomo e del valore i CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025 ive PO2 e PO3	RRMA Mario F	Ross	i



Esempio: IMPONIBILE ANNO 2024

- Si supponga di avere per il 2024 una plusvalenza da cessione di cespiti di 15.000 euro: in tal caso nel nostro esempio sopra riportato il reddito CPB per il 2024:
 - per IRES sarà pari a 89.090 euro (= 90.000 + 15.000 20.000 x80% per le perdite pregresse);
 - per IRAP pari a 115.000 euro (= 100.000 + 15.000).

FLAT TAX MAGGIOR REDDITO

Regime opzionale di imposizione sostitutiva

- La lett. l), co. 1, art. 4, del <u>D.Lgs 108/2024</u> introduce il nuovo art. 20-bis, D.Lgs. 13/2024, prevedendo in via facoltativa un'imposizione sostitutiva:
 - strutturata in 3 aliquote (10% / 12% / 15%) applicabili in base al punteggio ISA ottenuto dal contribuente nel periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta;
 - applicata sulla differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo d'imposta antecedente rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16.

Aliquota applicata	Punteggio ISA 2023	
15%	inferiore a 6	
12%	pari o superiore a 6 e inferiore a 8	
10%	pari o superiore a 8	

• In caso di rinnovo del concordato, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva si assume il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato in base agli artt. 15 e 16

... segue Regime opzionale di imposizione sostitutiva

Esempio 1:

- Reddito concordatario: € 50.000 (cioè l'importo che viene proposto dal SW, che è al netto delle componenti straordinarie)
- Reddito dichiarato nel 2023: € 40.000 (comprensivo di € 12.000 di plusvalenze e € 5.000 di minusvalenze)
- Voto ISA 2023: 7

	Anno 2023	Anno 2024	Calcoli
Reddito concordatario rettificato		50.000	
Reddito 2023 rettificato	33.000		40.000 - 12.000 + 5.000
Reddito assoggettabile a imposta sostitutiva		17.000	50.000 – 33.000
Aliquota imposta sostitutiva		12%	17.000 * 12%
Reddito tassato con aliquote ordinarie		33.000	IRPEF e addizionali ad aliquote ordinarie

Il reddito rettificato 2023 sarà utilizzato anche per il calcolo della sostitutiva del 2025

FLAT TAX MAGGIOR REDDITO

... segue Regime opzionale di imposizione sostitutiva

Esempio 2:

- Reddito concordatario: € 80.000
- Reddito effettivo: € 70.000
- Reddito dichiarato nel 2023: € 60.000 (non c'erano componenti straordinarie)
- Voto ISA 2023: 8

FATTISPECIE	IMPORTI
REDDITO CONCORDATO 2024	80.000
REDDITO EFFETTIVO 2024	70.000
REDDITO DICHIARATO 2023	60.000
EXTRA-REDDITO ASSOGGETTATO IMPOSTA SOST. (80.000 – 60.000)	20.000
% imposta sostitutiva da applicare su € 20.000	10%



FLAT TAX MAGGIOR REDDITO

... segue Regime opzionale di imposizione sostitutiva

Esempio 3:

Reddito concordatario: € 85.000

Reddito effettivo: € 140.000

• Reddito dichiarato nel 2023: € 60.000 (non c'erano componenti straordinarie)

Voto ISA 2023: 9

FATTISPECIE	IMPORTI
REDDITO CONCORDATO 2024	85.000
REDDITO EFFETTIVO 2024	140.000
REDDITO DICHIARATO 2023	60.000
EXTRA-REDDITO ASSOGGETTATO IMPOSTA SOST. (85.00 – 60.000)	25.000

- Con voto ISA 9, l'imposta sostitutiva è del 10%, quindi il contribuente verserebbe:
 - IRPEF ordinaria sul reddito di 60.000 euro;
 - imposta sostitutiva pari a 2.500 euro calcolata su 25.000 euro;
 - nessuna imposta su € 55.000, cioè sul maggior reddito effettivo rispetto a quello concordato (140.000 – 85.000).

In questo caso il vantaggio è duplice:

- 1. il maggior reddito effettivo è completamente detassato;
- 2. l'extra reddito rispetto al dichiarato per il 2023 è soggetto all'imposta sostitutiva e non all'IRPEF progressiva

 SerConTel

... segue ... Regime opzionale di imposizione sostitutiva

 L'imposta sostitutiva va corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte



sul reddito dovute per il periodo d'imposta concordato

- -30 giugno
- –entro il 30° giorno successivo ai termini previsti, maggiorando le somme dello 0,40% (ex art. 17, co. 2, DPR n. 435/2001).



Concordato & IVA

EFFETTI DEL CONCORDATO AI FINI IVA

- L'adesione al concordato non produce effetti ai fini <u>IVA</u>
 - la cui applicazione avviene in base alle regole ordinarie





CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

- In casi eccezionali individuati dal DM MEF 14/6/2024
 - che determinano minori redditi effettivi o valori della produzione netta effettivi,
 - eccedenti il 30% rispetto a quelli oggetto di concordato,
 - il CPB <u>cessa</u> di produrre effetti a <u>decorrere</u> dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

CM 18/2024: i redditi o il VAP da porre a confronto con il reddito concordato sono;

- per i soggetti ISA il reddito o il VAP effettivo
- per i forfettari il reddito ordinariamente determinato





CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

- L'art. 4 del decreto individua le circostanze eccezionali che, se determinano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi in misura superiore al 30% rispetto a quelli oggetto di concordato, ne fanno cessare gli effetti. Si tratta di:
 - a) eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
 - b) altri eventi straordinari che hanno comportato:
 - 1. <u>danni ai locali</u> destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da <u>renderli</u> totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;
 - <u>danni rilevanti alle scorte di magazzino</u> tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
 - 3. <u>l'impossibilità di accedere ai locali</u> di esercizio dell'attività;
 - 4. la <u>sospensione dell'attività</u>, laddove <u>l'unico o principale cliente</u> sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
 - c) liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
 - d) cessione in affitto dell'unica azienda;
 - e) sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla C.C.I.A.A.,
 - f) sospensione della professione dandone comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

Art. 19

... SEGUE ... CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

P03

Lo sconto sul 2024 per eventi straordinari

- L'art. 5 del decreto prevede che il **software** messo a punto dall'Agenzia delle Entrate tenga conto, riducendo le proposte, di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente (rigo P03) e riferiti al 2024.
- Gli sconti su base percentuale relativi alle basi imponibili proposte e relativo codice da indicare in P03:
 - Cod. 1: 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 GG;
 - Cod. 2: 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 60 GG e fino a **120 GG**;
 - Cod. 3: 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 120 GG.
- Gli eventi straordinari ai quali si fa riferimento
 - sono quelli relativi alle specifiche situazioni eccezionali disciplinate nell'art. 4 dello stesso decreto (slide precedente)
 - verificatesi nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2024 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato.





... SEGUE ... CIRCOSTANZE ECCEZIONAL

Misure per graduare la proposta di concordato

- Al fine di garantire il graduale raggiungimento di un livello corrispondente alla <u>piena affidabilità al termine del</u> <u>biennio</u> oggetto di concordato,
 - la proposta per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2024 relativa ai redditi,
 - tiene conto di quelli dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31/12/2023
 - e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con la metodologia di cui all'Allegato 1.



BENEFICI PREMIALI

Benefici premiali

- Per i periodi d'imposta oggetto di concordato
 - ai soggetti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia
 - sono riconosciuti i <u>benefici premiali ISA</u> di cui all'art. 9-bis, co. 11, DL n. 50/2017
 - esclusione disciplina delle società non operative,
 - esonero visto di conformità per compensazioni oltre € 70.000 / € 50.000,
 - esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici,
 - ecc..



DETERMINAZIONE ACCONTI

- L'acconto IRPEF/IRES e IRAP
 - –relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato
 - –è calcolato in base ai redditi e valore della produzione netta concordati.





- Per il 2024 (primo anno di adesione al CPB):
 - se l'acconto IRPEF / IRES è determinato sulla base dell'imposta relativa al
 2023 (metodo storico), è dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza (se positiva) tra il reddito concordato e quello d'impresa / lavoro autonomo 2023, rettificato in base agli artt. 15 e 16, D.Lgs. n. 13/2024
 - La maggiorazione va versata entro il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell'acconto
 - se l'acconto IRAP è determinato sulla base dell'imposta relativa al 2023 (metodo storico), è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza (positiva) tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il 2023, rettificato in base all'art. 17, D.Lgs. n. 13/2024
 - La maggiorazione va versata entro il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell'acconto;
 - se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al 2024 (metodo previsionale), la seconda rata dell'acconto IRPEF, IRES e IRAP è calcolata quale differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito / VAP concordato e quanto versato con la 1[^] rata calcolata in base alle regole ordinarie.

ESEMPIO: determinazione degli acconti per il 2024 (1° anno di adesione al CPB)

 Tornando al nostro esempio si riportano di seguito i conteggi degli acconti da versare per il 2024 con le due metodologie.

Metodo storico

- reddito IRES 2023 "normalizzato" = € 75.000
- valore della produzione IRAP 2023 "normalizzato" = € 90.000
- reddito CPB IRES 2024 = € 90.000
- valore della produzione CPB IRAP 2024 = € 100.000
- perdite fiscali pregresse = € 20.000
- primo acconto IRES versato [(85.000 20.000 x 80% per le perdite) x 24% x 50% = €
 8.280
- primo acconto IRAP versato (110.000 x 3,9%) x 50% = € 2.145
- maggiorazione 10% IRES = (90.000 75.000) x 10% = € 1.500
- maggiorazione 3% IRAP = $(100.000 90.000) \times 3\% = €300$
- secondo acconto IRES = 8.280 + 1.500 = € 9.780
- secondo acconto IRAP = 2.145 + 300 = € 2.445



ESEMPIO: determinazione degli acconti per il 2024 (1° anno di adesione al CPB)

 Tornando al nostro esempio si riportano di seguito i conteggi degli acconti da versare per il 2024 con le due metodologie.

Metodo previsionale

- reddito normalizzato IRES 2024 = € 89.090 (=90.000 + 15.000 20.000 x 80% per le perdite pregresse)
- valore della produzione normalizzato IRAP 2024 = € 115.000 (= 100.000 + 15.000)
- secondo acconto IRES = 89.090 x 24% 8.280 = € 13.101,60
- secondo acconto IRAP = 115.000 x 3,90% 2.145 = € 2.340



Codici tributo

RM 19/9/2024, n. 48/E

- "4068" denominato "CPB Soggetti ISA persone fisiche Maggiorazione acconto imposte sui redditi Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024"; 3
- "4069" denominato "CPB Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche Maggiorazione acconto imposte sui redditi Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024";
- "4070" denominato "CPB Soggetti ISA Maggiorazione acconto IRAP Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024";
- "4071" denominato "CPB Soggetti ISA <u>Imposta sostitutiva</u> di cui all'articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024";
- "4072" denominato "CPB Soggetti forfetari Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024";
- "4073" denominato "CPB Soggetti forfetari <u>Imposta sostitutiva</u> di cui all'articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024".

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo "4068", "4069", "4071", "4072" e "4073" sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "Anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato "AAAA".



CESSAZIONE CONCORDATO

CESSAZIONE CONCORDATO

- Il concordato <u>cessa</u> di avere efficacia <u>dal periodo</u> <u>d'imposta</u> nel quale il contribuente:
 - modifica l'attività svolta nel biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente al biennio
 - <u>salvo che</u> per la nuova attività sia prevista l'applicazione dello <u>stesso ISA</u>;
 - 2. <u>cessa</u> l'attività;
 - 3. adesione al regime forfettario
 - 4. operazione di fusione, scissione, conferimento, cessione azienda o ramo di essa ovvero modifiche della compagine sociale per società di persone / associazione professionale di cui all'art. 5, TUIR;





CESSAZIONE CONCORDATO

... segue ... Il concordato <u>cessa</u> di avere efficacia dal periodo d'imposta nel quale il contribuente:



- 5. aver dichiarato **ricavi** ex artt. 85, co. 1, lett. a) e b), TUIR / **compensi** ex art. 54, co. 1, TUIR **di ammontare superiore a € 7.746.853** (limite di ricavi maggiorato del 50%) (ossia 5.164.569 * 1,50), quindi:
 - Con ricavi > 5.164.569 ma ≤ 7.746.853:



- Non si applicano più gli ISA, ma si continua nel concordato
- Con ricavi > 7.746.853
 - Cessa anche il concordato



Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi d'imposta nel caso in cui:

- a) <u>a seguito di accertamento</u>,
 - nei periodi d'imposta oggetto del concordato
 - o in quello precedente, risultino
 - 1. attività non dichiarate o l'inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate,
 - per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati,
 - 2. ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità.



Esempi di calcolo di differenziali di attività non dichiarate o indeducibilità di costi:

	Caso 1	Caso 2
Ricavi dichiarati	1.000.000	60.000
Rimanenze non dichiarate o ricavi non dichiarati o costi indeducibili	100.000	20.000
Soglia di tolleranza 30%	300.000 (1.000.000 x 30%)	18.000 (60.000 x 30%)
Effetti	No decadenza	Si decadenza



Sono considerate di non lieve entità:


- 1) le violazioni <u>constatate</u> che integrano le <u>fattispecie di reato</u> in materia di imposte sui redditi e IVA ex D.Lgs. 74/2000, relativamente
 - ✓ ai periodi d'imposta oggetto del concordato (2024 e 2025)
 - √ e ai 3 precedenti (2021, 2022, 2023)
- 2) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati ISA,
 - ➢ in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato
 - > per un importo superiore al 30%

NB: per 1) e 2), la violazione non rileva:

- *se regolarizzata* mediante **ravvedimento**
- e se **non è già stata constatata o <u>sono iniziati</u>** accessi, ispezioni o verifiche o attività amministrative di accertamento conosciute dal contribuente;

... segue ... Sono considerate di non lieve entità:

- omessa presentazione della dichiarazione dei REDDITI, IRAP, IVA o mod.
 770 per gli anni oggetto del concordato
 - o la violazione non rileva se regolarizzata mediante ravvedimento;
- Contestazione, negli anni concordatari, in numero pari o superiore a
 3 (commesse in giorni diversi) per
 - mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi giornalieri,
 - ✓ ovvero la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri (art. 6, co. 2-bis, D.Lgs. 471/97)
 - mancata emissione di documenti di trasporto ovvero emissione per importi inferiori a quelli reali (art. 6, co. 3, D.Lgs. n. 471/97);
- l'omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili, documenti o registri previsti in materia di imposte dirette o IVA;
- l'omessa installazione o manomissione del RT;





... segue ... DECADENZA CONCORDATO

- b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 2, co. 8, DPR n. 322/98,
 - i dati o informazioni dichiarate dal soggetto
 - determinano una quantificazione diversa dei redditi o valore della produzione netta
 - Il differenziale deve essere > 30% (CM 18/2024: per una interpretazione sistematica delle norme)
 - rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- c) Sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione delle proposta di concordato SerConTel

Art. 22

DECADENZA CONCORDATO

... segue ... DECADENZA CONCORDATO

d) ricorre una delle seguenti cause di esclusione

- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno 1 dei 3 periodi d'imposta precedenti
- condanna
 - per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e IVA,
 - falso in bilancio,
 - riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio,
 - commessi nei 3 periodi d'imposta antecedenti
- assenza di debiti tributari o previdenziali pari o superiori a €
 5.000 (salvo siano sospesi o rateizzati);
 - NB: anche dopo la trasmissione della dichiarazione (es. nel 2025), se si decade da una rateazione in corso per atti impositivi del 2023, SI DECADE ANCHE DAL CONCORDATO



... segue ... DECADENZA CONCORDATO

- e) omesso versamento delle imposte relative ai redditi o valore della produzione netta dovute a seguito dell'adesione al CPB
 - Salvo che non siano state oggetto di ravvedimento
- Nel caso di decadenza dal concordato, sono dovute le imposte ed i contributi
 - determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati
 - <u>se maggiori di quelli effettivamente</u>conseguiti <u>SerConTel</u>

SOGGETTI FORFETARI

- I soggetti forfetari di cui all'art. 1, co. da 54 a 89,
 L. 190/2014 accedono al CPB in base alle modalità, che ricalcano quelle applicabili ai soggetti ISA.
- Per il 2024 il Concordato per i forfettari
 - -è limitato, in via sperimentale, a 1 anno

Artt. 24

FORFETTARI

Cause di esclusione

- Non possono accedere al CPB i forfettari che:
 - Iniziano l'attività nell'anno precedente a quello concordatario (es. 2023)
 - Hanno debiti tributari e contributivi (comprese sanzioni ed interessi) divenuti definitivi nel 2023 pari o superiori a € 5.000
 - Salvo non siano sospesi o rateizzati
 - Mancata presentazione di dichiarazione dei redditi in 1 de 3 periodi precedenti (2023, 2022, 2021)
 - Condanna per reati tributari, di riciclaggio e autoriciclaggio commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta precedenti al concordato (2023, 2022, 2021)

 SerConTel

Artt. 28

FORFETTARI

Reddito concordatario

- Il reddito d'impresa o professionale viene determinato secondo le regole dell'art. 9
 - Con un reddito minimo di € 2.000



FORFETTARI Artt. 31

Acconti

- A regime l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto del reddito concordato. Per il 2024:
 - se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al 2023 (metodo storico), è dovuta una maggiorazione pari al 10% (3% per forfetario "start up") della differenza (se positiva) tra il reddito concordato e quello d'impresa / lavoro autonomo 2023.
 - La maggiorazione va versata entro il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell'acconto;
 - se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al 2024 (metodo previsionale), la seconda rata dell'acconto è calcolata quale differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata in base alle regole ordinarie.

Artt. 31-bis

FORFETTARI

Regime opzionale reddito eccedente



La lett. r), co. 1, art. 4, D.Lgs. 108/2024 introduce il nuovo art. 31-bis, D.Lgs. n. 13/2024, prevedendo in via facoltativa un'imposizione sostitutiva applicata sulla differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per il 2023, nella misura del:

- 10% in caso di soggetto forfetario;
- 3% in caso di regime forfetario "start up".
- In caso di **rinnovo del concordato**, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito che può essere assoggettata a imposta sostitutiva si assume il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli di rinnovo.
- L'imposta sostitutiva va corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta concordato (i versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40% ex art. 17, comma 2, DPR n. 435/2001).



Artt. 32

FORFETTARI

ULTERIORE CAUSA DI CESSAZIONE DAL CPB

- Ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. n. 13/2024 il concordato cessa di avere efficacia dal periodo d'imposta nel quale il contribuente:
 - modifica l'attività svolta nel corso del 2024 rispetto a quella esercitata nel 2023, salvo che per la nuova attività sia applicabile il medesimo coefficiente di redditività; (CM 18/2024)
 - cessa l'attività;



dichiarano nel 2024 ricavi / compensi (incassati) di ammontare superiore a € 150.000, ossia con ricavi / compensi superiori del 50% rispetto al limite di € 100.000 previsto dall'art. 1, co. 71, 2° periodo, L. 190/2014.



FORFETTARI Artt. 32

Di conseguenza:

Se nel periodo di vigenza del CPB (2024/2025) un contribuente forfettario – che ha quale limite di permanenza in corso d'anno nel regime pari ad €. 100.000 – non vedrà cessare il concordato preventivo biennale fino al superamento della soglia di 150.000 €. di ricavi/compensi.

 NON E' PERO' AL MOMENTO CHIARO QUALI IMPOSTE SARANNO APPLICATE SUL MAGGIOR REDDITO CONCORDATO (irpef + addizionali + incrementale O imposta sostitutiva e relativa incrementale)

FORFETTARI

Per i forfettari quindi, alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 108/2024 al D.Lgs. 13/2024, è necessario distinguere tre situazioni riferite al periodo d'imposta 2024:

- ricavi/compensi compresi tra 85.000 e 100.000 euro;
- ricavi/compensi superiori a 150.000 euro;
- ricavi/compensi compresi tra 100.000 e 150.000 euro.

Situazione 1 - ricavi/compensi compresi tra 85.000 e 100.000 euro:

- determina l'uscita dal regime dal 2025,
- CPB valido per l'anno 2024 con tassazione sostitutiva opzionale (con aliquota del 10% o del 3%) sulla differenza positiva tra il reddito concordato con l'Agenzia per il 2024 e il reddito realizzato nel 2023.

<u>Situazione 2</u> - ricavi/compensi superiori a 150.000 euro:

- uscita dal regime dal 2024,
- CPB cessa nel 2024 e si applica la tassazione ordinaria.



FORFETTARI

<u>Situazione 3</u> - ricavi/compensi compresi tra 100.000 e 150.000 euro:

- ✓ il CPB rimane valido: non si realizza la causa di cessazione prevista nell'art. 32, lett. b-bis;
- √ il contribuente esce dal regime forfettario dal 2024.

Ciò determina:

- 1. Applicazione dell'IVA dalla 1[^] operazione che supera i € 100.000;
- 2. di applicazione del CPB per quanto riguarda il reddito (che rimangono quelle previste per i soggetti forfetari, in quanto non si verifica la cessazione degli effetti).

La tassazione sul reddito concordato con l'Agenzia per il periodo d'imposta 2024 avviene con le regole previste per i soggetti forfetari (imposta sostitutiva del 15%/5% e del 10%/3% sull'eventuale "surplus" rispetto al 2023). SerConTel

Disposizioni di coordinamento



DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

- Per i periodi d'imposta oggetto del concordato gli accertamenti di cui all'art. 39, DPR 600/73 (accertamenti induttivi o analitico-induttivi)
 - non possono essere effettuati,
 - salvo il caso in cui ricorrano le cause di decadenza.
- L'Agenzia delle Entrate e la GdF
 - "programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo
 - nei confronti dei soggetti che
 - NON aderiscono al concordato preventivo biennale
 - <u>o ne decadono</u>".





Disposizioni comuni

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

- Per l'adesione al concordato preventivo biennale <u>non</u> si applica la disciplina di cui all'art. 2, DL 16/2012 (<u>remissione in</u> <u>bonis</u>), in materia di comunicazioni e adempimenti formali.
- La Relazione Illustrativa del Decreto specifica che
 - "tenuto conto dell'estrema importanza che assume la tempestività nell'accettare la proposta di concordato nei tempi previsti dalla norma, occorre necessariamente escludere che il beneficio possa essere fruito o il regime applicato nelle ipotesi in cui il tardivo assolvimento dell'obbligo di comunicazione ovvero dell'adempimento di natura formale rappresenti un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità".



Risposte dell'Agenzia nella CM 18/2024



- Soggetto che esercita sia attività d'impresa che professionale
 - Compila 2 ISA distinti, quindi riceverà 2 proposte di CPB
- Soggetto che ha aderito al concordato ma, nel 2024 o 2025 sarebbe interessato da causa di esclusione da ISA
 - Non decade dal CPB e continuerà a dichiarare i redditi concordati
- Passaggio nel 2024 o 2025 da contabilità ordinaria a contabilità semplificata
 - Non è una causa di decadenza, pertanto continua a dichiarare i redditi concordati
- Le componenti straordinarie del 2023 (plusv., minusv., ecc.) rilevano con criterio civilistico o fiscale?
 - Criterio fiscale



- È obbligatorio compilare il quadro «P» per coloro che non intendono aderire al CPB
 - No, non va compilato
- La cessione d'azienda o di ramo d'azienda nel 2024 esclude la possibilità di aderire al concordato?
 - Si, in quanto determina una diversa capacità reddituale
- Modifica dell'opzione per il CPB è possibile?
 - Solo con una «correttiva nei termini»
- Contribuente forfettario che ha superato nel 2023 la soglia di 85.000 € di ricavi
 - Nel 2024 non può aderire al CPB



- Contribuente multiattività (ricavi delle attività secondarie superiori al 30% dei ricavi complessivi
 - Anche se compila il modello, non può aderire al CPB
- Forfettario che nel 2024 supera i 100.000 € ma non i 150.000
 - Potrà fruire del CPB per il 2024 anche se cessa il regime forfettario dall'operazione di splafonamento
- La società che non ha debiti fiscali o contributivi può aderire al concordato se i soci hanno debiti > 5.000 €?
 - Si, perché l'esistenza di debiti tributari o contributivi è richiesta in capo alla società
- Persona fisica che aderisce al CPB e sfrutta la tassazione sostitutiva dell'incremento di reddito rispetto al 2023, deve considerare tale reddito ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili al reddito tassato ordinariamente?
 - No, non si considera il reddito assoggettato a imp. sostitutiva

- Società trasparente e versamento degli acconti con il metodo storico. I soci devono calcolare la maggiorazione sugli acconti?
 - Si
- Società trasparenti e imposta sostitutiva sull'eccedenza del reddito da CPB rispetto al 2023. Chi versa la sostitutiva:
 - I soci
- È possibile calcolare l'imposta sostitutiva sull'eccedenza di reddito prendendo a riferimento i dati esposti in P06 e P04?
 - Si, perché tali importi sono già al netto delle componenti straordinarie
- La selezione dell'aliquota di imposta sostitutiva collegata al voto ISA prende a riferimento il voto 2023 o la media 2022 e 2023?
 - Va preso il voto 2023



- Perdite d'impresa utilizzabili per compensare il reddito da CPB
 - Sono anche le perdite imputate per trasparenza nel quadro RH. Resta inteso che si deve dichiarare un reddito minimo di 2.000 €



Modello e istruzioni



Il modello per soggetti «ordinari» - RG – RE - RF

Art. 7

Modello da allegare agli ISA

QUADRO P

Concordato Preventivo Biennale

	Condizioni di accesso	
P01	Presenza dei requisiti	Barrare la casell
P02	Assenza di cause d'esclusione	Barrare la casell
P03	Presenza di eventi straordinari	
	Dati contabili	
P04	Reddito rilevante ai fini del CPB	,00
P05	Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB	,00
	Proposta CPB	
P06	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024	,00
P07	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025	,00
P08	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024	,00
P09	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025	,00
	Accettazione proposta CPB	
P10	Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025	Barrare la casell



CPB CONTRIBUENTI FORFETARI

- Nel quadro LM (oltre alla nuova Sezione II relativa alla c.d. "Flat tax incrementale") è presente la **nuova**
 - Sezione VI "Concordato preventivo Regime forfetario",
 - riservata ai contribuenti forfetari che intendono aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB), di fatto limitato al 2024

		-
SEZIONE VI	Condizioni di accesso	
	LM60 Presenza dei requisiti	
Preventivo	LM61 Assenza di cause d'esclusione	
regime forfetario	LM62 Presenza di eventi straordinari	
	Proposta CPB LM63 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024 Accettazione proposta CPB LM64 Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo ai fini CPB per il p.i. 2024	,00
90	Sercom	

Le istruzioni

Istruzioni compilazione

- Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale
 - costituisce <u>parte integrante dei modelli</u> per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA
 - ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta di CPB per i periodi d'imposta 2024 e 2025.

Il modello CPB

- è utilizzato dai soggetti che applicano gli ISA
- e che intendono aderire alla proposta di concordato
- è inviato in allegato alla dichiarazione dei redditi



Le istruzioni

Istruzioni compilazione

 I soggetti che applicano gli ISA, per effettuare il calcolo della proposta di CPB, compilano i campi presenti nel modello CPB.

Condizioni di accesso

- nel <u>rigo P01</u>, barrando la casella, di non avere debiti tributari ovvero, di avere estinto entro
 15/10/2024 quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a € 5.000 per
 tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate (compresi interessi e sanzioni) o per contributi
 previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più
 soggetti a impugnazione;
- nel <u>rigo P02</u>, barrando la casella, l'assenza di cause di esclusione. Si tratta in particolare delle seguenti fattispecie:
 - 1. <u>mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno 1 dei 3</u> periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
 - 2. <u>condanna per uno dei reati</u> previsti dal D.Lgs. 74/2000, dall'art. 2621 C.c. (false comunicazioni sociali), dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 C.p. (riciclaggio-autoriciclaggio), commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.
 - Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
- nel <u>rigo P03</u>, il codice corrispondente agli eventi straordinari individuati con <u>DM</u>;



Le istruzioni

Istruzioni compilazione

- nel <u>rigo P03</u>, il codice corrispondente agli eventi straordinari individuati con <u>DM</u> 14/6/2024:
 - a) eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
 - b) altri eventi straordinari che hanno comportato:
 - 1. <u>danni ai locali</u> destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da <u>renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso</u>;
 - **2.** <u>danni rilevanti alle scorte di magazzino</u> tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
 - I'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività;
 - 4. la <u>sospensione dell'attività</u>, laddove <u>l'unico o principale cliente</u> sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
 - c) liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
 - d) cessione in affitto dell'unica azienda;
 - e) sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla C.C.I.A.A.,
 - f) sospensione della professione dandone comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

Le istruzioni

Istruzioni compilazione

- Codici da indicare nel <u>rigo P03</u>, che corrispondono agli eventi straordinari individuati con DM 14/6/2024 (DIA precedente) e relativa riduzione della proposta concordataria:
 - Codice 1: 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 GG;
 - Codice 2: 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 60 GG e fino a 120 GG;
 - Codice 3: 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 120 GG.



Le istruzioni

... segue ... Istruzioni compilazione

Dati contabili

nel <u>rigo P04</u>, il <u>reddito di impresa o professionale</u> relativo al p.i. 2023.

In particolare,

- 1. il <u>reddito di impresa</u> è individuato con riferimento
 - all'art. 56 del TUIR
 - per i contribuenti IRES, alle disposizioni della sezione I, capo II, titolo II del TUIR
 - all'art. 66 del TUIR, relativamente alle imprese minori.

Nella determinazione del reddito di impresa <u>non</u> vanno considerate:

- le plusvalenze realizzate di cui agli artt. 58, 86 e 87 del TUIR;
- le sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del TUIR;
- le minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 101 del TUIR;



- i redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, o a un GEIE, ovvero in società ed enti di cui all'art. 73, co. 1, del TUIR;
- 2. il reddito di lavoro autonomo è individuato con riferimento all'art. 54, co. 1 del TUIR.

Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo **non** vanno considerate:

- le plusvalenze e le minusvalenze di cui all'art. 54, co. 1-bis e 1-bis.1 del TUIR;
- Corrispettivi da cessione della clientela e di elementi immateriali;
- i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5,

new

Le istruzioni

... segue ... Istruzioni compilazione

Dati contabili

- nel <u>rigo P05</u>, il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'<u>IRAP</u> relativo al periodo d'imposta 2023.
 - Il valore della produzione netta è individuato con riferimento agli art. 5, 5-bis, e 8 del D.Lgs. 446/1997.
 - Nella determinazione del valore della produzione netta <u>non</u> vanno considerate
 - le plusvalenze e le sopravvenienze attive,
 - nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive;



Le istruzioni

... segue ... Istruzioni compilazione

Proposta CPB

- nel rigo P06, il reddito proposto per il p.i. 2024 che non considera i valori relativi a:
 - a) plusvalenze realizzate e sopravvenienze attive, nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, oltre ai corrispettivi per cessione della clientela e di elementi immateriali per i professionisti;
 - b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, o a un GEIE di cui all'art. 11, co. 4, del D.Lgs. 240/1991, ovvero in società ed enti di cui all'art. 73, co. 1, del Tuir.
- nel rigo P07, il reddito proposto per il p.i. 2025 non considera i valori relativi a:
 - a) plusvalenze realizzate e sopravvenienze attive, nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, oltre ai corrispettivi per cessione della clientela e di elementi immateriali per i professionisti;
 - b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o a un GEIE di cui all'art. 11, co. 4, D.Lgs. 240/1991, ovvero in società ed enti di cui all'art. 73, co. 1, Tuir.



Le istruzioni

... segue ... Istruzioni compilazione

Proposta CPB

- nel <u>rigo P08</u>, il valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB <u>p.i.</u>
 2024
 - Il valore della produzione netta IRAP proposto per il p.i. 2024 non considera i valori relativi alle plusvalenze e sopravvenienze attive, nonché alle minusvalenze e sopravvenienze passive.
- nel <u>rigo P09</u>, il valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del <u>CPB p.i.</u>
 2025.
 - Il valore della produzione netta IRAP proposto per il p.i. 2025 non considera i valori relativi alle plusvalenze e sopravvenienze attive, nonché alle minusvalenze e sopravvenienze passive.

Accettazione proposta CPB

• nel <u>rigo P10</u>, barrando la casella, l'accettazione della proposta di CPB per il periodo d'imposta 2024 e periodo d'imposta 2025.



Alcuni casi concreti



Aspetto preliminare

Minimi settoriali

Qualora il calcolo del reddito ISA sia inferiore ai minimi settoriali individuati dal DM, esso viene aumentato fino al minimo settoriale e poi aggiornato con l'andamento del PIL.

Alcuni esempi di minimi settoriali:

ATTIVITA' PROFESSIONALI

MINIMI SETTORIALE PIÙ ELEVATI:

- Servizi di informazione e comunicazione € 25.139
- Ricercatori di mercato e sondaggisti € 24.724
- Servizi linguistici e organizzazione di convegni e fiere
 € 23.566

MINIMI SETTORIALE PIÙ BASSI:

- Psicologi € 16.599
- Veterinari € 15.158





Aspetto preliminare

Minimi settoriali

Alcuni esempi di minimi settoriali:

ATTIVITA' D'IMPRESA

TRA I MINIMI SETTORIALI PIÙ ELEVATI SPICCANO:

- Farmacie e attività finanziarie e assicurative € 25.912
- Noleggio di macchine e attrezzature per l'edilizia € 24.143
- Forniture di energia elettrica, gas, acqua, vapore e aria condizionata e gestione di reti fognarie, attività di risanamento e altre attività di gestione dei rifiuti € 23.478.

CON SETTORIALE PIÙ BASSO INVECE RISULTANO:

- Tintorie e lavanderie € 16.871
- Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria € 17.366
- Costruzione e riparazione di protesi dentarie € 17.281
- Servizi di acconciatura € 13.435



DM 14/6/2024

Dalle prime simulazioni:

- Per chi ha voto ISA 10: la proposta di adeguamento si stacca di poco o nulla rispetto al dichiarato negli anni precedenti
- Per chi ha voto ISA insufficiente, o comunque inferiore a 10: la proposta sarà sostanzialmente più elevata in quanto tenderà a proporre un valore con affidabilità 10, oltre all'aggiornamento per incremento del PIL



CONFRONTO FRA 2 PIZZERIE DA ASPORTO

- «A» con voto ISA 10: Ricavi di € 374.863 e reddito operativo di € 55.269 (con costi operativi complessivi di circa € 300.000)
 - PROPOSTA REDDITO 2024: € 54.874
 - PROPOSTA REDDITO 2025: € 55.413
- **«B» con voto ISA 4:** Ricavi pari a € 308.432 e reddito ordinario di € **8.310** (con circa € 302.000 di costi operativi complessivi).
 - PROPOSTA REDDITO 2024: € 27.411
 - PROPOSTA REDDITO 2025: € 47.627



CONFRONTO FRA 2 LAVANDERIE

- «A» CON VOTO ISA 10: Ricavi 2023 di € 184.874 e reddito operativo di € 92.442
 - PROPOSTA REDDITO 2024: € 92.492
 - PROPOSTA REDDITO 2025: € 93.716
- «B» CON N VOTO ISA 3,91: Ricavi 2023 di € 169.817 reddito ordinario di € 41.000.
 - PROPOSTA REDDITO 2024: € 54.980
 - PROPOSTA REDDITO 2025: € 68.990



CONFRONTO FRA 2 PROFESSIONISTI ISA DK02U

- «A» con voto ISA 9,93: Compensi 2023 di €
 127.518 e reddito dichiarato di € 95.617.
 - PROPOSTA REDDITO 2024: € 101.250
 - PROPOSTA REDDITO 2025: € 106.770
- Le componenti di Benchmark e l'andamento individuale hanno un peso rilevante ed aggiungono per il 2025 circa € 11.000



1° - S.r.l. - Produzione sedie ufficio

Note:

- Società unipersonale
- Socio pensionato
- Socio/amministratore con compenso di 2.800 €/a
- Società con dipendenti part-time




1° - S.r.l. - Produzione sedie ufficio

Esito del calcolo dichiarato

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ

Indice Sir	ntetico di Affidabilità				
Codice Telematico	Descrizione				Punteggio
IIISAAFF	Il tuo Isa, con punteggio pari o superiore a 8, ti pe all'art. 9-bis c. 11 del D.L. n. 50/2017. Ulteriori con previste con apposito provvedimento del direttore ISA tiene conto degli effetti di natura straordinaria mercati conseguente ai mutamenti del quadro ece mediante appositi correttivi.	dizioni di a e dell'Agen a derivanti	ccesso ai bene zia delle entrat dalla crisi ecor	fici premiali s e. Il punteggi nomica e dei	ono
Codice Telematico	Descrizione				Punteggio
IIISAAVM	l Ulteriori componenti positivi per massimizzare il l	profilo di a	ffidabilità		10.913,00
massimo	e: l'importo degli "Ulteriori componenti positivi per mas degli "Ulteriori componenti per massimizzare il punteg		•		
Indicatori	i elementari di affidabilita'				
Codice Telematico	Descrizione	Punteggio	Segnalazione/aler	t Ulteriori componenti per massimizzare il punteggio del singolo indicatore	Dettaglio
IIE00101	Ricavi per addetto	7,40	Vedi dettaglio	10.913,00	Vedi dettaglio
IIE00201	Valore aggiunto per addetto	7,24	Vedi dettag l io	7.028,00	Vedi dettaglio
				_	
IIE00301	Reddito per addetto	1,00	Vedi dettag l io	7.028,00	Vedi dettaglio

1° - S.r.l. - Produzione sedie ufficio





ALCUNE PROIEZIONI

2° - S.r.l. - impresa edile

- Società con 2 soci lavoratori
- Compenso annuo totale dei 2 soci: 108.000 + contributi
- fatturato 2023: 988.000
- Società con dipendenti: 3,5 operai; 1 geom. PT; 1 impiegata PT



ALCUNE PROIEZIONI

2° - S.r.l. - impresa edile

Esito del calcolo dichiarato

Codice Telematico	Descrizione				Punteggio				
IIISAAFF	FF II tuo Isa, con punteggio pari o superiore a 8, ti permette l'accesso ai benefici premiali di cui 3,78 all'art. 9-bis c. 11 del D.L. n. 50/2017. Ulteriori condizioni di accesso ai benefici premiali sono previste con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il punteggio ISA tiene conto degli effetti di natura straordinaria derivanti dalla crisi economica e dei mercati conseguente ai mutamenti del quadro economico nazionale ed internazionale mediante appositi correttivi.								
Codice Telematico	Descrizione				Punteggio				
IIISAAVN	l Ulteriori componenti positivi per massimizzare il p	rofilo di at	ffidabilità		67.082,00				
Attenzion massimo	e: l'importo degli "Ulteriori componenti positivi per mass degli "Ulteriori componenti per massimizzare il puntegg	imizzare i	profilo di affidal		de al				
Attenzion massimo Indicator	e: l'importo degli "Ulteriori componenti positivi per mass degli "Ulteriori componenti per massimizzare il puntegg i elementari di affidabilita'	imizzare il io del sing	profilo di affidal olo indicatore" r	iportati di segu	de al ito.				
Attenzion massimo	e: l'importo degli "Ulteriori componenti positivi per mass degli "Ulteriori componenti per massimizzare il puntegg	imizzare i	profilo di affidal	iportati di segu	de al				
Attenzion massimo Indicator Codice Telematico	e: l'importo degli "Ulteriori componenti positivi per mass degli "Ulteriori componenti per massimizzare il puntegg i elementari di affidabilita'	imizzare il io del sing	profilo di affidal olo indicatore" r	t Ulteriori componenti per massimizzare il punteggio del singolo	de al ito.				
Attenzion massimo Indicatori Codice Telematico	e: l'importo degli "Ulteriori componenti positivi per mass degli "Ulteriori componenti per massimizzare il puntegg i elementari di affidabilita' Descrizione	imizzare il jio del sing Punteggio	profilo di affidal olo indicatore" r Segnalazione/aler	t Ulteriori componenti per massimizzare il punteggio del singolo indicatore	de al ito. Dettaglio				

ALCUNE PROIEZIONI

2° - impresa edile

	rdato Preventivo Biennale				
Condiz	zioni di accesso				
P01	Presenza dei requisiti	☑			
P02	Assenza di cause d'esclusione (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)				
P03	Presenza di eventi straordinari(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)	nessuna sospensione dell'attivita` economica o sospensione per un periodo inferior v			
Dati co	ontabili				
P04	Reddito rilevante ai fini del CPB	3.348+			
P05	Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB	163.650+			
Propos	sta CPB				
P06	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024	25654,0000000000			
P07	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025	48419,0000000000			
P08	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024	186918,000000000			
P09	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025	211296,000000000			
Accett	azione proposta CPB				
P10	Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produ dichiarazioni sostitutive P02 e P03	uzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025 e firma delle			



C.P.B. indicazioni di Sogei e A.d.E.



METODOLOGIA

Base imponibile **CPB** (IRPEF o IRES e IRAP) **dati dichiarati p.i. 2023**



Storia reddituale del contribuente nell'ultimo **triennio**



Proiezioni PIL



Eventuali maggiori componenti reddituali



Riferimenti reddituali minimi settoriali





1- Basi imponibili CPB

- *In termini generali*, il Concordato Preventivo Biennale prevede la formulazione di una proposta, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, relativamente a 2 basi imponibili:
 - reddito d'impresa o reddito di lavoro autonomo rilevante ai fini delle imposte sui redditi,;
 - valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP.
 - Le basi imponibili saranno considerate <u>al netto</u>
 - delle plusvalenze, le sopravvenienze attive,
 - delle minusvalenze e le sopravvenienze passive
 - al netto dei redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni

2 - Eventuali maggiori componenti reddituali

- Per coloro che non ottengono la piena affidabilità fiscale (voto 10), per la determinazione della proposta CPB, si distinguono 2 elementi valutativi strettamente connessi alla tipologia degli indicatori elementari:
 - 1) migliorabili direttamente attraverso le ulteriori componenti positive;
 - Es. Ricavi per addetto. Nel CPB viene preso a riferimento il valore dell'ammontare dei ricavi o compensi necessari per il raggiungimento della piena affidabilità fiscale (Voto 10) come indicato dall'applicativo ISA
 - 1) migliorabili indirettamente attraverso l'utilizzo combinato di indicatori consentendo una rivalutazione per addivenire alla quantificazione indiretta della quota aggiuntiva di reddito ai fini della determinazione della proposta concordataria.
 - Es. Durata delle scorte.
 - Massimizzare la valutazione di affidabilità della gestione del magazzino attraverso l'individuazione di un corrispondente maggior costo del venduto e per la produzione di servizi.
 - Sulla base della funzione di stima relativa all'indicatore elementare di affidabilità Valore aggiunto per addetto viene stimato il maggior valore aggiunto, relativo al suddetto incremento del costo del venduto e per la produzione di servizi, determinando quindi una quota aggiuntiva di reddito ai fini della determinazione della proposta concordataria

CHE COS'È IL BENCHMARKING?

- Fare benchmarking significa confrontare i risultati della propria impresa con quelli di altre imprese che operano nello stesso mercato
- Il benchmarking è una metodologia che aiuta a identificare le pratiche gestionali migliori (best practice).
- In altre parole, fare benchmarking significa
 - osservare la propria azienda
 - in comparazione ai concorrenti.

L'idea di base è verificare dai bilanci chi realizza le performance migliori, e capire in che modo e attraverso quali processi le realizza.

Vediamo l'utilizzo nel C.P.B.



2.1 - Eventuali maggiori componenti reddituali

- Una volta individuato il reddito «migliore» (slide precedenti), la maggiore stima risultante viene moltiplicata per un <u>coefficiente</u> <u>benchmark</u> dato dal <u>valore modale di riferimento della</u> <u>distribuzione osservata nel settore</u> ottenuta dal <u>rapporto tra</u>
 - il valore aggiunto <u>dichiarato</u>
 - e quello stimato dei contribuenti pienamente affidabili.
- Tale passaggio <u>deriva dalla considerazione</u> che i contribuenti <u>pienamente affidabili</u>
 - dichiarano naturalmente un valore aggiunto maggiore del corrispondente valore medio (atteso) stimato di riferimento, determinato sulla base delle caratteristiche specifiche di ciascun contribuente nonché di quelle osservate nel settore in cui opera,
 - e, pertanto, <u>occorre tener conto di tale comportamento nella</u> <u>determinazione della proposta.</u>



3 - Storia Reddituale del contribuente

- Tra gli elementi che concorrono alla determinazione della proposta concordataria si considera
 - l'analisi della redditività del contribuente nei periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione (p.i. 2023), qualora disponibili,
 - in analogia con l'impianto metodologico degli ISA valorizzando in tal modo <u>quanto già a disposizione dell'Amministrazione</u> finanziaria.
- In particolare, viene analizzato l'andamento del <u>reddito operativo</u> realizzato dal contribuente nell'esercizio dell'attività economica derivante dalla gestione caratteristica della stessa <u>nelle ultime 3</u> annualità, <u>compresa</u> quella oggetto di dichiarazione.
- Il rapporto tra il reddito operativo dell'anno di applicazione (2023) e la suddetta media (2021 – 2023) determina un coefficiente di rivalutazione della base concordataria definita fino al passo precedente.



3 - Storia Reddituale del contribuente

• Si parla di «redditi operativi» e non di redditi dichiarati, quindi si escludono sia i costi che i componenti non caratteristici

	2021	2022	2023	totale	media	coeff.
redditi operativi	25.000	15.000	26.000	66.000	22.000	1,181818
base concordataria fino al passo 2.1		30.000	C.P.B. ag dal coef	giornato ficiente	35.455	




4 - Riferimenti reddituali minimi settoriali

- Tale passaggio metodologico prende spunto da quanto già previsto ai fini del calcolo del contributo IVS (Invalidità Vecchiaia e Superstiti) dovuto dagli artigiani ed esercenti attività commerciali,
 - che prevede l'individuazione di un livello minimo retributivo per il versamento dei contributi minimi sulla base del minimale giornaliero di retribuzione
 - utilizzato per il calcolo dei contributi in favore degli <u>operai</u> dei settori artigianato e commercio.
- Individuazione di un parametro di rivalutazione costituito dal livello di redditività minimo settoriale previsto
 - sulla base delle analisi delle spese per lavoro dipendente
 - dichiarato dalle medesime imprese ISA con riferimento alla forza lavoro dipendente impiegata.
- Se la proposta di CPB per l'attività economica esercitata dal contribuente risulti inferiore al livello settoriale di riferimento della spesa di lavoro dipendente,
 - la medesima proposta <u>sarà determinata da tale valore minimo</u>



4.1 - Riferimenti reddituali minimi settoriali

 A titolo esemplificativo si riporta la distribuzione della spesa media <u>dichiarata</u> <u>per dipendente</u> dei contribuenti ISA <u>che operano in uno specifico settore</u> <u>economico ISA con almeno 1 dipendente a tempo pieno:</u>



Note:

- € 26.576 è costo di 1 operaio a tempo pieno
- € 17.806 è il costo al netto dei contributi «carico ditta»

• È possibile individuare il parametro di rivalutazione pari a 17.806 € che rappresenta il 1° quartile della distribuzione osservata (26.579 €) al netto dei contributi previdenziali.

SerConTel

Concordato preventivo

5 - Proiezioni macroeconomiche

- Alla luce delle informazioni a disposizione per i periodi d'imposta oggetto del concordato preventivo biennale,
 - la base della proposta determinata a seguito dei passi precedentemente descritti
 - viene rivalutata attraverso l'utilizzo delle proiezioni macroeconomiche disponibili.
- In prima istanza si sta considerando come parametro di proiezione la previsione macroeconomica di crescita del PIL ossia per il periodo di imposta
 - per il 2024 attualmente pari allo 0,6% (che verrà considerata al 50% per il 2024, quindi allo 0,3%)
 - per il 2025 pari all'1,1%;

tali parametri di rivalutazione saranno oggetto di successivo aggiornamento.

Prospetto di sintesi

Presumendo che il reddito del prospetto «3» sia superiore al raffronto con il salario del personale dipendente (passaggio «4»), avremo:

• Reddito di riferimento (prospetto «4»)

€ 35.455

- Incremento per proiezioni PIL 2024 (0,3%)
- € 106

Proposta C.P.B. 2024

€ 35.561

• Incremento per proiezioni PIL 2025 (1,1%)

€ 391

• Proposta C.P.B. 2025



